

PATTO DI INTEGRITÀ

Relativo a: procedura per l'affidamento in concessione, con lotto unico, della gestione del "servizio bar" annesso alle sale convegno unificate del:

- Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza, caserma "M.A.V.M. Ten. F. Arcioni" di via Nomentana n.591, Roma;
- Nucleo Polizia Economico Finanziaria di Roma della Guardia di Finanza, caserma "R.Cadorna" di via dell'Olmata n. 45, Roma;
- Nucleo Polizia Economico Finanziaria di Roma della Guardia di Finanza, caserma "M.A.V.M. Gen. C.A. F. Dosi" di via Talli n. 141, Roma.

Numero di Gara (S.I.MO.G.): 8118281

Tra il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lazio della Guardia di Finanza (di seguito e per brevità "Re.T.L.A. Lazio della Guardia di Finanza")

e

Denominazione Operatore Economico (di seguito per brevità "impresa")
Rappresentante Legale
Sede Legale
Cod. fisc./P. I.V.A.

PREMESSO:

- che per "Patto di Integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- che il "Patto di Integrità" viene inserito:
 - nella documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;
 - nella lettera di affidamento/lettera di incarico/contratto si intende garantire una corretta e trasparente esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento;
- che l'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara (sopra e sotto soglia comunitaria). Nelle procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il limite dei 40.000,00 euro (quarantamila euro)
- **l'osservanza con quanto previsto:**
- dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche

(ANAC ex C.I.V.I.T.) con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013;
- dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze” adottato con provvedimento del Ministro in data 10 aprile 2015 e registrato alla Corte dei Conti in data 7 maggio 2015;
- dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2017 – 2019 elaborato dal Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione Pianificazione Strategica e Controllo, in adesione a quanto previsto dall’art. 1, co. 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e alla Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC n. 831 del 03.08.2016, che prevede l’adozione dei Patti di Integrità tra le misure anticorruzione obbligatorie ai sensi del P.N.A..

Si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Patto di Integrità deve essere presentato insieme alla documentazione di rito richiesta dal Disciplinare di gara.

L’assenza di questo documento, debitamente sottoscritto, comporterà l’esclusione dalla gara.

Articolo 2

Il Patto di Integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto stipulato con il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lazio della Guardia di Finanza.

Articolo 3

Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lazio della Guardia di Finanza (Amministrazione appaltante) e di tutti i potenziali contraenti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espreso impegno anticorruzione, consistente, tra l’altro, nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione o valutazione da parte della stazione appaltante.

Articolo 4

Il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lazio della Guardia di Finanza si impegna a pubblicare sul sito istituzionale i dati, le informazioni e i documenti inerenti la gara, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Articolo 5

Il sottoscritto operatore economico si impegna a segnalare al Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lazio della Guardia di Finanza qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni di gara o di contratto.

Articolo 6

Il sottoscritto operatore economico, dichiara, altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri soggetti interessati all'assegnazione del contratto per limitare in alcun modo la concorrenza. L'operatore economico sarà altresì tenuto responsabile nei confronti del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lazio della Guardia di Finanza del comportamento degli operatori economici a lui collegati

Articolo 7

1. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Impresa anche di una sola delle prescrizioni indicate negli articoli del presente Patto potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:

a) prima della stipula del contratto.

- risoluzione del contratto;
- escussione della garanzia provvisoria.

b) dopo la stipula del contratto.

- risoluzione del contratto;
- escussione della garanzia definitiva;
- responsabilità per il danno arrecato nella misura del 5% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per il danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura del 1% del valore del contratto, per ogni partecipante e sempre impregiudicata la prova predetta;
- cancellazione dall'albo dei fornitori (eventuale);

2. In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dal questo Ente per i successivi tre anni.

Articolo 8

Il presente Patto di Integrità – composto da tre pagine – **deve essere obbligatoriamente** sottoscritto in calce dal legale rappresentante dell'operatore economico e, in caso di concorrente costituito da R.T.I. o da Consorzio non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno, in seguito, i predetti R.T.I. o Consorzio.

Luogo e data

Il Legale rappresentante